

Indennità per l'altro genitore (per il padre o la moglie della madre)

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un'attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l'altro genitore ai sensi dell'articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo finanziato tramite l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Queste due settimane corrispondono a dieci giorni di congedo per un'attività a tempo pieno. Il numero dei giorni di congedo può variare a seconda del grado di occupazione del padre o della moglie della madre.

Il presente opuscolo informa i padri che esercitano un'attività lucrativa e le mogli delle madri nonché i datori di lavoro, in merito all'indennità per l'altro genitore.

Aventi diritto

1 Chi ha diritto all'indennità per l'altro genitore?

Ha diritto all'indennità per l'altro genitore chi al momento della nascita del figlio:

- è salariato o
- è indipendente o
- collabora nell'azienda della moglie, della famiglia o della partner percependo un salario in contanti o
- è disoccupato e riceve già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o
- è disoccupato e incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo riceve indennità giornaliere di un'assicurazione sociale o di un'assicurazione privata, se questa indennità è calcolata sulla base di un precedente salario o
- dispone di un contratto di lavoro ancora valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o a indennità giornaliere o
- non riceve l'indennità di disoccupazione, in quanto presta servizio, ma adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Quali sono le condizioni per acquisire il diritto all'indennità per l'altro genitore?

Per avere diritto all'indennità per l'altro genitore occorre:

- essere il padre legale al momento della nascita del figlio o diventarlo nei sei mesi seguenti o
- essere la moglie della madre considerata come l'altro genitore i sensi dell'articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC) al momento della nascita del figlio e
- essere stato/a assicurato/a obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio. In caso di nascita prematura questo periodo si riduce a:
 - 6 mesi in caso di parto prima del 7° mese di gravidanza;
 - 7 mesi in caso di parto prima del 8° mese di gravidanza;
 - 8 mesi in caso di parto prima del 9° mese di gravidanza;
- aver esercitato un'attività lucrativa o aver ricevuto un'indennità per perdita di guadagno per almeno cinque mesi durante questo periodo.

Sono riconosciuti anche i periodi d'assicurazione e di esercizio di un'attività lucrativa compiuti nel Regno Unito oppure in Stati dell'UE o dell'AELS.

3 Quando inizia e quando si estingue il diritto all'indennità per l'altro genitore?

Il diritto all'indennità per l'altro genitore inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue quando il padre o la moglie della madre ha riscosso tutte le 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi a contare dalla nascita.

In caso di decesso del padre o della moglie della madre, il diritto all'indennità viene prolungato per la madre superstite, se le condizioni di diritto sono adempiute.

4 Si ha diritto a un prolungamento del congedo per il padre o la moglie della madre, se la madre muore?

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il padre o la moglie della madre ha diritto al prolungamento del rispettivo congedo e a 98 indennità giornaliere supplementari. Il diritto nasce il giorno del decesso della madre. Le indennità vanno rimosse in giorni consecutivi. Il termine quadro di sei mesi per la riscossione dell'indennità per l'altro genitore è interrotto durante il periodo di riscossione e ricomincia a decorrere con la fine del diritto al prolungamento.

In caso di ripresa (totale o parziale) dell'attività lucrativa o di decesso, il diritto si estingue prima.

Per far valere tale diritto va utilizzato il modulo 318.739 - *Richiesta di estensione delle indennità in caso di decesso di un genitore*.

5 Come vengono fissate le indennità giornaliere?

L'indennità per l'altro genitore consiste in 14 indennità giornaliere al massimo. Se il padre o la moglie della madre esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno prende l'intero congedo di dieci giorni, devono essergli/le versate quattro indennità giornaliere supplementari per coprire i fine settimana.

Poiché la presa in considerazione del lavoro a tempo parziale nella rilevazione del tempo di lavoro dipende dal datore di lavoro, nel caso di lavoratori a tempo parziale il numero di giorni di congedo può essere fissato in relazione al rispettivo grado di occupazione a tempo pieno al fine di determinare l'importo delle indennità giornaliere. In ogni caso le indennità giornaliere versate sono calcolate in modo che l'indennità per l'altro genitore copra l'80 % del reddito da lavoro.

6 A quanto ammonta l'indennità per l'altro genitore?

L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma d'indennità giornaliera e ammonta all'80 % del reddito da lavoro medio conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno.

L'indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno 8 250 franchi ($8\,250 \text{ franchi} \times 0,8 \div 30 \text{ giorni} = 220 \text{ franchi al giorno}$) e agli indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all'AVS di almeno 99 000 franchi ($99\,000 \text{ franchi} \times 0,8 \div 360 \text{ giorni} = 220 \text{ franchi al giorno}$).

7 Cosa accade in caso di concorso tra l'indennità per l'altro genitore e le prestazioni di altre assicurazioni sociali?

Se, in virtù della legislazione in materia di assicurazioni sociali, al momento della nascita del figlio il padre o la moglie della madre ha diritto a un'indennità giornaliera

- dell'assicurazione contro la disoccupazione,
- dell'assicurazione invalidità,
- dell'assicurazione contro gli infortuni,
- dell'assicurazione malattie o
- dell'assicurazione militare,

l'indennità per l'altro genitore è prioritaria e ammonta almeno all'indennità versata fino a quel momento. Questa garanzia dei diritti acquisiti non vale per le indennità giornaliere in caso di malattia di un'assicurazione d'indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA.

8 Si è assicurati durante il congedo per il padre o la moglie della madre?

Il congedo non comporta la restrizione di altri diritti. Sono previste le seguenti garanzie:

- Il termine di disdetta è prolungato se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il congedo non è ancora stato esaurito. Il termine è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.
- Il datore di lavoro non è autorizzato a ridurre le vacanze a causa del congedo.

Richiesta dell'indennità per l'altro genitore

9 Come si può far valere il diritto all'indennità per l'altro genitore?

Il diritto all'indennità per l'altro genitore può essere fatto valere presso la cassa di compensazione competente dalle seguenti persone:

- dal padre o dalla moglie della madre
 - tramite il datore di lavoro, nel caso dei salariati o
 - direttamente presso la cassa di compensazione, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapaci al lavoro;
- dal datore di lavoro
 - se il padre o la moglie della madre non esercita il suo diritto attraverso il datore di lavoro (v. sopra) e quest'ultimo continua a versargli/le un salario durante il periodo di versamento dell'indennità;
- dai familiari (moglie e figli propri),
 - se il padre o la moglie della madre non adempie i suoi obblighi di mantenimento o di assistenza.

Per i padri o le mogli della madre che al momento della nascita del figlio esercitano un'attività lucrativa dipendente, sono disoccupati o inabili al lavoro, il datore di lavoro attuale, rispettivamente l'ultimo, è tenuto ad attestare:

- la durata del rapporto di lavoro;
- il salario determinante per il calcolo dell'indennità per l'altro genitore;
- il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità e
- il numero di giorni di congedo presi.

Il *modulo di richiesta 318.747* può essere scaricato da Internet alla pagina www.avs-ai.ch.

10 Quando si estingue il diritto all'indennità per l'altro genitore?

Il diritto all'indennità per l'altro genitore si estingue dopo la riscossione di 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi. Può essere esercitato entro cinque anni dalla scadenza del termine quadro di sei mesi, dopodiché decade definitivamente.

Versamento dell'indennità per l'altro genitore

11 Sull'indennità per l'altro genitore devono essere pagati i contributi AVS/AI e IPG?

Sì. L'indennità per l'altro genitore, versata direttamente in sostituzione del salario, è considerata anch'essa quale reddito ed è quindi soggetta ai contributi AVS/AI/IPG. Ai salariati è inoltre dedotto anche il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione. L'indennità per l'altro genitore versata direttamente agli assicurati è registrata come il resto del reddito sul conto individuale dell'AVS che le casse di compensazione tengono per ogni persona assicurata. In questo modo può essere presa in considerazione per il calcolo di future rendite. Ulteriori informazioni in merito all'obbligo di contribuzione sono fornite dalle casse di compensazione.

12 Come avviene il versamento dell'indennità per l'altro genitore?

Se durante il periodo di diritto all'indennità per l'altro genitore il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l'indennità al datore di lavoro.

In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari il salariato/a può chiedere che la cassa di compensazione gli/le versi direttamente l'indennità. Sono considerate situazioni particolari, per esempio, l'insolvenza del datore di lavoro o ritardi nel pagamento del salario oppure l'esigenza che questi non venga a conoscenza di fatti concernenti un'altra attività lucrativa (ammontare del salario, attività indipendente ecc.).

Il/La lavoratore/trice può esigere che l'indennità venga versata ai suoi familiari aventi diritto a prestazioni di mantenimento o di assistenza. L'indennità è versata posticipatamente dopo che il padre o la moglie della madre ha preso l'ultimo giorno di congedo.

L'indennità per l'altro genitore può anche essere esportata, se il/la lavoratore /trice trasferisce il suo domicilio all'estero dopo la nascita del figlio. In tal caso la competenza passa alla Cassa svizzera di compensazione.

Copertura assicurativa

13 Durante il congedo per il padre o la moglie della madre si resta assicurati contro gli infortuni?

I salariati che ricevono un'indennità per l'altro genitore restano affiliati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni anche durante il congedo. In questo lasso di tempo sono per principio esentati dal pagamento dei premi.

Se durante il periodo del congedo viene versato un salario superiore all'indennità, il datore di lavoro deve pagare il premio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla differenza (fino al guadagno massimo assicurato, attualmente pari a 148 200 franchi).

I disoccupati restano assicurati contro gli infortuni anche durante il congedo, ragion per cui non devono chiedere la revoca della sospensione della copertura alla cassa malati. La condizione è però che non vi siano interruzioni tra la riscossione dell'indennità di disoccupazione e quella dell'indennità per l'altro genitore.

14 Durante il congedo si resta affiliati alla previdenza professionale?

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano i salariati nel rapporto di lavoro è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo. Se bene, in linea di principio, il salario coordinato sul quale sono prelevati i contributi resti immutato, il/la lavoratore/trice può sollecitarne una riduzione. Per ogni genere di domanda riguardante l'importo dei contributi LPP del datore di lavoro e del/della lavoratore/trice, è sempre consigliabile rivolgersi all'istituzione di previdenza competente.

Esempi di calcolo dell'indennità per l'altro genitore

15 Salariati

Reddito mensile inferiore a CHF 8 250

Reddito mensile conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa	CHF	5 250.00
Calcolo dell'indennità: CHF 5 250 ÷ 30 giorni	CHF	175.00
Indennità: 80 % di CHF 175	CHF	140.00
Indennità: CHF 140 al giorno per al massimo 14 giorni	CHF	1 960.00

16 Salariati

Reddito mensile superiore a CHF 8 250

Reddito mensile conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa	CHF	8 430.00
Calcolo dell'indennità: CHF 8 430 ÷ 30 giorni	CHF	281.00
Indennità: 80 % di CHF 281	CHF	224.80
Riduzione fino all'indennità massima	CHF	220.00
Indennità: CHF 220 al giorno per al massimo 14 giorni	CHF	3 080.00

17 Lavoratori indipendenti

Reddito annuo soggetto all'AVS inferiore a CHF 99 000

Reddito annuo conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa	CHF	27 000.00
Calcolo dell'indennità:		
CHF 27 000 ÷ 360 giorni	CHF	75.00
Indennità: 80 % di CHF 75	CHF	60.00
Indennità: CHF 60 al giorno per al massimo 14 giorni	CHF	840.00

18 Lavoratori indipendenti

Reddito annuo soggetto all'AVS superiore a CHF 99 000

Reddito annuo conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa	CHF	102 600.00
Calcolo dell'indennità:		
CHF 102 600 ÷ 360 giorni	CHF	285.00
Indennità: 80 % di CHF 285	CHF	228.00
Riduzione fino all'indennità massima	CHF	220.00
Indennità: CHF 220 al giorno per al massimo 14 giorni	CHF	3 080.00

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione dicembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.04/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

6.04-24/01-I